

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDÒ, AMODEO, BARBALACE, FERRARI MARTE,
MARIANETTI, TRAPPOLI, ZAVETTIERI**

Presentata il 9 maggio 1986

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti le procedure per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo al personale delle forze armate e dei corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI ' — La trattazione delle pratiche di pensione privilegiata e di equo indennizzo concernenti gli appartenenti alle forze armate, alla Guardia di finanza ed ai Corpi statali di polizia, è contraddistinta da un prolisso e vischioso iter procedurale, previsto dalle vigenti norme per vari « passaggi obbligati » (commissioni medico ospedaliere, Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Corte dei conti e Direzioni provinciali del tesoro) per i previsti pareri, riscontri e controlli.

Gran parte del suddetto personale chiede sia l'equo indennizzo sia il trattamento di pensione privilegiata per le infermità contratte a causa del gravoso servizio prestato, sia in ordine pubblico che di reparto, con orari prolungati, anche

notturni, spesso in sedi isolate e disagiate.

La definizione delle relative pratiche è condizionata però dalla lungaggine istruttoria sopra illustrata con conseguenti pesanti ritardi ed intuibili lamentele da parte degli interessati.

Nel contesto dei provvedimenti intesi a razionalizzare e semplificare la vigente legislazione nei settori amministrativi che più risentono delle incongruità di alcune norme in atto, vanno previste alcune innovazioni che comporterebbero un effettivo e concreto snellimento delle procedure in materia di attribuzione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

In particolare, si verificano notevoli ritardi da parte del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie per la definizione dei pareri nelle materie sopra indi-

cate, creando vivo malcontento nelle categorie interessate.

È da tener presente che tale organo — unico su scala nazionale — fu istituito con funzioni consultive dall'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Si ritenne allora opportuno, nel momento in cui (1933) veniva deciso di trasferire dalla Corte dei conti alle amministrazioni dello Stato l'onere della liquidazione delle pensioni del personale (statale), affiancare ai nuovi organi attivi un ente che — formulando pareri sulle pratiche di pensione privilegiata — rendesse tra l'altro, con un'azione di coordinamento ed uniformità di indirizzo, meno difficoltoso il compito delle amministrazioni stesse nel primo impatto operativo.

Dopo oltre cinquant'anni non sembra che le esigenze di cui sopra possano tuttora sussistere dato che gli uffici pensionistici hanno in concreto acquisito un'ottimale padronanza tecnica, con l'ausilio anche di organi collegiali sanitari altamente qualificati per competenza e professionalità.

D'altronde, nella totalità dei casi l'organo in parola formula pareri (sulla dipendenza e sulla classificazione delle infermità sofferte dagli ufficiali e dai sottufficiali delle forze armate e del personale dei Corpi di polizia) che confermano le valutazioni delle commissioni mediche ospedaliere della difesa. È da sottolineare, in proposito, che i pareri non potrebbero essere espressi in maniera diversa tenuto conto della peculiarità e dei particolari disagi di servizio cui sono tenuti gli interessati.

Soltanto nei riguardi delle pratiche relative ai militari di leva che, come è noto, non sono legati allo Stato da un rapporto d'impiego, è da rilevare una lieve difformità tra i pareri del Comitato ed i giudizi delle suddette commissioni medico ospedaliere.

Il parere del Comitato configura, in sostanza, un adempimento di legge non previsto negli ordinamenti degli Stati di più avanzato indirizzo sociale e giuridico e non appare assolutamente giustificabile (avuto riguardo alla illustrata, ininfluen-

incidenza pratica ed al lungo periodo di tempo (anche di anni) per la formulazione e l'invio del parere nell'economia di lavoro del pensionamento privilegiato e dell'equo indennizzo a favore degli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi statali di polizia.

In punto di diritto, infatti, per il personale militare delle forze armate, della Guardia di finanza, della polizia di Stato, del Corpo delle guardie forestali e del personale di custodia delle carceri e dei riformatori, non dovrebbe essere previsto, per gli effetti di cui trattasi, il parere del suddetto Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, atteso che — per il disposto di cui all'articolo 5 della richiamata legge n. 416 (modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485) — il verbale della commissione medico ospedaliere assume valore di provvedimento definitivo del riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, come tale non sindacabile dal Comitato stesso.

Tale orientamento discende anche dall'indirizzo espresso in materia di equo indennizzo dal Consiglio di Stato, e confermato dallo stesso nel parere n. 201/84 in data 18 giugno 1984 dell'adunanza della commissione speciale per il pubblico impiego.

D'altronde, esiste già il precedente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il cui personale gli articoli 246 e 247 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, non hanno contemplato, ai fini di pensione privilegiata e di equo indennizzo, il parere del comitato: le pratiche di detto personale vengono definite sulla base dei giudizi emessi dagli organi medico legali propri dell'Azienda ferroviaria.

Analogamente, le pratiche pensionistiche privilegiate dei dipendenti degli enti locali (rientranti nell'ambito del Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza) vengono trattate e definite senza il preliminare parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

C'è da chiedersi allora perché i personali appartenenti alle forze armate ed ai Corpi statali di polizia, che hanno uno *status* peculiare e gravosi compiti di istituto, che sono soggetti ad una grande mobilità ed a servizi spesso in condizioni disagiate ai fini della sicurezza per le esigenze interne e di difesa del paese, debbano patire i noti ritardi di anni nella trattazione delle pratiche di pensione privilegiata e di equo indennizzo a causa proprio del più volte richiamato parere del comitato.

D'altra parte, se c'è una categoria di soggetti esposti a disagi fisici, ad orari prolungati ed anche notturni, ad una vita piena di pericoli e di ripercussioni sulla salute fisica e psichica questa è proprio la categoria dei militari delle forze armate, dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia, eccetera: ne dà prova fra l'altro, il parere espresso nei loro riguardi dal Comitato, quasi sempre confermativo e ripetitivo — come sopra rappresentato — delle valutazioni delle commissioni medico ospedaliere.

Per eliminare le incongruenze illustrate e gli appesantimenti lamentati nella definizione delle pratiche di pensione privilegiata e di equo indennizzo, si rendono necessarie le modificazioni di alcune norme contenute negli articoli 166 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Nell'articolo 1 è previsto rispetto al testo precedente che il verbale della commissione medico ospedaliere ha valore di provvedimento definitivo per effetto del-

l'articolo 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485.

Inoltre, innovando rispetto al testo precedente, viene stabilito che non è richiesto, ai fini di pensione privilegiata e di equo indennizzo, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sulla dipendenza da causa di servizio e sulla classificazione delle infermità o delle lesioni.

Innovativa è la disposizione del secondo comma dell'articolo 2, nel senso che l'Amministrazione ha la facoltà di sentire, in seconda istanza, il collegio medico legale presso il Ministero della difesa relativamente al giudizio sulla dipendenza o sulla classificazione delle infermità o lesioni espresse dalla commissione medico ospedaliere soltanto per quanto concerne il personale militare, i Corpi statali di polizia ed i personali indicati nell'articolo 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416.

Tale collegio, quindi, costituisce un organo di seconda istanza, sostitutivo del Comitato per le pensioni privilegiate, per la soluzione del limitato numero di casi dubbi.

In tal modo verrebbe alleggerita l'attività del comitato a tutto vantaggio non solo delle categorie sopraindicate ma di tutti gli altri dipendenti dello Stato, delle regioni e delle Unità sanitarie locali.

È da considerare, infine, che la presente proposta di legge non comporta alcun onere nel bilancio dello Stato; anzi comporta notevoli economie per l'eliminazione di una notevole mole di lavoro amministrativo, mantenendo intatti gli attuali posti occupazionali.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per il personale militare delle forze armate, per i corpi statali di polizia, e per i personali militari indicati nell'articolo 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, per i quali il verbale della commissione medico ospedaliera ha valore di provvedimento definitivo per effetto dell'articolo 5 della stessa legge 11 marzo 1926, n. 416, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, non è richiesto — ai fini di pensione privilegiata e di equo indennizzo — il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sulla dipendenza da causa di servizio e sulla classificazione delle infermità o delle lesioni ».

ART. 2.

1. L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — 1. L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere, può sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità.

2. Per il personale militare, per i corpi statali di polizia e per i personali indicati nell'articolo 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere sentito, invece, il collegio medico legale presso il Ministero della difesa qualora se ne ravvisi la necessità relativamente al giudizio sulla dipendenza o sulla classificazione delle infermità o lesioni espresso dalla commissione medico ospedaliera.

3. L'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità può essere sentito dall'amministrazione centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermità o delle lesioni, formulato dalla commissione medico ospedaliera ».